

IL COLLEGIO ARBITRALE

Composto dai Signori

arch. Domenico Marmorino, Presidente

Avv. Vincenzo Ammendolia, Arbitro

dott. Dott. Gabriele Muzzi, Arbitro

Costituito con verbale del 20 settembre 2024, ha pronunciato il seguente

LODO

nel **Procedimento arbitrale 08-23 RGA**, radicato avanti alla Camera Arbitrale

per i contratti pubblici, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (l'"**ANAC**"),

in via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma, promosso da:

geom. Tuccio Mauro, nato a Caulonia il 22.7.1960, C.F.: TCCMRA60H22C285E,

elettivamente domiciliato in Caulonia Matina, alla via Aldo Moro— Palazzo

Cirillo, P. p, presso lo studio dell'Avv. Nicola Alvino, C.F.LVNNCL62M07C352P,

che lo rappresenta e difende. **parte istante-**

nei confronti di:

REGIONE CALABRIA, Assessorato ai Lavori Pubblici, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

Regionale Distrettuale di Catanzaro. **parte resistente –**

In forza dell'art.18 del disciplinare di gara, che prevede che "Tutte le

controversie tra la committente e il soggetto contraente tanto durante il corso

delle prestazioni, quanto dopo la constatazione della regola esecuzione, che

non si sono potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura

tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno definite nei modi

previsti dal Capo VI del Capitolato Generale di Appalto per le opere

pubbliche che si eseguono per conto dello Stato, approvato con Decreto

Ministeriale n.1063 in data 16 luglio 1962",

Fatto

Il presente procedimento arbitrale è stato promosso dal geom. Mauro Tuccio, che chiede a Codesta Camera Arbitrale di:

1.Accertare e dichiarare il diritto del geom. Tuccio a vedersi corrispondere l'importo di euro 19.878,28 per le ragioni che si descriveranno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;

2.Condannare la Regione Calabria a pagamento in favore del geom. Tuccio dell'importo di euro 19.878,28, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di riconoscere a conclusione della controversia, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze della controversia, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.

Fatto

Il geom. Tuccio partecipava al bando di gara, indetto dalla Regione Calabria, Assessorato ai Lavori Pubblici con sede in Catanzaro ai sensi della legge quadro 109/94 e ss.mm. ed in conformità al disciplinare di affidamento per i servizi esterni approvato con D.G.R. 3521 del 23 giugno 1997 volto ad individuare dei soggetti idonei per la "fornitura di servizi tecnici per il completamento delle procedure espropriative relative alle opere previste con il progetto 11564 "Acquedotto Amendolea per Bova Marina." Il geom. Tuccio risultava idoneo all'espletamento dell'incarico, assieme all'Ing. Antonino Condemi, giusta lettera d'ordine, n. 0355, del 17 ottobre 1998.

L'art.2 c.1 della lettera d'ordine prevedeva l'ammontare delle prestazioni

l'importo complessivo di lire 50.000.000 (lire cinquantamiloni) e all'art.4 si prevedevano i pagamenti in : 30% di acconto alla firma della lettera di impegno, 50% alla ultimazione delle prestazione, saldo del 20% alla certificazione di regolarità del servizio. Essendo 2 i vincitori (geom. Tuccio ed ing. Codemi) tali quote erano suddivise al 50%.

L'acconto del 30% è stato regolarmente liquidato, mentre il restante 70% non è mai stato liquidato. Il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavori pubblici ed acque del 15 marzo 2002 avente protocollo n. 2378 decretava l'avvenuta acquisizione a titolo originario per i lavori della costruzione del progetto dell'Acquedotto e lo prova la pubblicazione sul BURC dell'invio del decreto ai Comuni interessati affinché lo pubblicassero nei rispettivi albi pretori e provvedessero alla trascrizione e alle relative volture catastali. Dal decreto pubblicato nel BURC del 19 luglio 2002 si dava atto che l'incarico dei tecnici era stato regolarmente portato a termine, ma che, comunque, non era stato liquidato il corrispettivo del 50% previsto e nemmeno del restante 20%.

I tecnici hanno provveduto a svolgere tutti gli incarichi loro conferiti, ma gli stessi hanno ricevuto in data 6 settembre 2006 con prot.3740, ulteriori e necessarie indicazioni per la definizione delle procedure. A seguito di tali nuove indicazioni hanno provveduto alle volture catastali, all'acquisizione delle nuove visure intestate, alla redazione di una dettagliata planimetria su base catastale e alla redazione di un supporto informatico (CD) contenente tutti i suddetti atti.

A tal proposito la parte attrice emetteva fatture per un ammontare complessivo di € 19.878,28 per la sua quota parte. La fattura per la precisione è stata presentata dall'Ing. Condemi in misura onnicomprensiva (la quota a

lui spettante e quella spettante al geom. Tuccio) e regolarmente approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria.

Il successivo procedimento incardinato presso il Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato l'incompetenza del giudice in virtù della clausola compromissoria che oggi porta questa lite dinanzi a codesta Camera arbitrale,

La Regione contesta la maggior somma richiesta di 19.878,28, poiché nella lettera d'ordine all'art.4 si stabiliva che l'importo massimo e complessivo delle prestazioni ammontava a lire 50.000.000. infatti vi era una discrasia evidente tra bando di gara, lettera d'ordine e disciplinare di gara costituenti la legge di gara nel loro insieme.

Il geom. Tuccio ritiene abbia diritto a vedere ricompensate anche le prestazioni eseguite sulla scorta delle ulteriori e nuove richieste fatte dalla Regione Calabria. Dunque, rispetto al *quantum* spettante al geom. Tuccio, esso si compone di due importi

-Il primo corrisponde al 70% mancante per i lavori "ordinariamente" eseguiti per l'incarico conferito per la somma di € 11.852,69 comprensiva di iva e spese.

-Il secondo importo di € 8.025,59 comprensivo di iva e spese per ulteriori lavori, con cui i tecnici sono stati incaricati di eseguire, con atto ricevuto in data 6 settembre 2006, prot. n.3740.

Questo in sintesi quanto richiesto in atti dalla parte attrice.

svolgimento del procedimento arbitrale

1. Con nota n. 74380, trasmessa a mezzo pec in data 28 giugno 2024, l'ANAC ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.213, comma 8 ,D. Lgs.n.36/2023, che il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 26

giugno 2024, aveva deliberato, all'unanimità dei voti espressi, di nominare il

Collegio arbitrale per il procedimento RGA 08-23 nelle persone di:

Arch. Domenico Marmorino con funzioni di presidente del collegio arbitrale;

Avv. Vincenzo Ammendolia, quale componente designato da geom. Tuccio

Mauro,

Dott. Gabriele Muzzi, componente designato da Regione Calabria.

(nominato dal Tribunale)

2. Con comunicazione a mezzo pec del 15 luglio 2024 l'arch. Domenico

Marmorino ha trasmesso alla Camera arbitrale presso l'ANAC la

dichiarazione di disponibilità ad accettare la nomina di Presidente del

costituendo Collegio arbitrale;

3. Con nota trasmessa a mezzo pec in data 26/08/2024 prot.0098208, la

Camera arbitrale ha comunicato l'avvenuto deposito in acconto della spesa

di funzionamento del Consiglio della Camera arbitrale, nella seduta del 26

giugno 2024, indicato nella comunicazione inviata alle parti in data 15 luglio

2024 e che, pertanto, si poteva procedere con la costituzione del Collegio.

3. Di conseguenza, con comunicazione a mezzo pec del 16 settembre 2024,

l'arch. Domenico Marmorino ha convocato per il giorno 20 settembre 2024,

ore 16.00, la prima riunione del procedimento arbitrale per il tramite della

"virtual room" presso l'ANAC, opportunamente prenotata.

4. In data 20 settembre 2024, tramite collegamento telematico, si è

regolarmente costituito il Collegio arbitrale, alla presenza dei tre arbitri.

Il Collegio ha delegato il Presidente a convocare le parti e i loro difensori per

l'espletamento del tentativo di pacifico componimento della vertenza per il

giorno 27 settembre 2024, alle ore 16,00.

5. Alla prima udienza dinanzi al Collegio arbitrale, tenutasi in data 27 settembre 2024 presso la *virtual room* messa a disposizione dalla Camera arbitrale per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza, sono comparsi l'avv. Nicola Alvino per il geom. Tuccio, il geom. Tuccio Mauro, mentre era assente la Regione Calabria o suo delegato.

Nessun bonario componimento è stato possibile per l'assenza della parte resistente. Conclusa la discussione, il Collegio arbitrale ha assegnato per la formulazione di quesiti/memorie il termine fino al 14 ottobre 2024 e il termine per le repliche fino al 28 ottobre 2024, compito del Presidente comunicare alle parti detto termine.

6. In data 1 ottobre 2024 il presidente, arch. Domenico Marmorino, ha trasmesso alle parti i termini per la formulazione di quesiti e memorie e delle relative repliche;

7. In data 11 ottobre 2024 tramite PEC è pervenuta Memoria di costituzione nell'interesse della REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato dall'avv. Dianora de Nobili (c.f.DNBDNR67E62C352R) dell'Avvocatura Regionale, che sinteticamente si riporta;

a) L'avv. Dianora de Nobili impugnava il contenuto del ricorso per rilevarne l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, in via gradata, nel merito, la prescrizione di ogni pretesa e la manifesta infondatezza. A supporto rilevava che la domanda iniziale proposta dal geom. Tuccio Mauro era stata correttamente notificata all'indirizzo cui vanno notificati gli atti alla Regione Calabria mentre gli atti successivi erano pervenuti ad un indirizzo PEC non

risultante dal "RegIndE" – Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. Di conseguenza ciò aveva impedito il rispetto del contraddittorio ledendo il diritto di difesa dell'Amministrazione regionale. Inoltre, precisava che le comunicazioni non erano state neanche indirizzate al Dipartimento Tutela Ambiente, competente per materia con palese nullità della procedura.

b) La procedura era, inoltre inammissibile, per violazione dell'art. 50 c.p.c. Infatti, il ricorrente aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Catanzaro, unitamente all'ing. Condemi Antonino, opposto dalla Regione Calabria, giusto procedimento n.3672/2010, concluso con decisione n.1599/2019 del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, dichiarato la competenza del Collegio arbitrale e revocato il decreto ingiuntivo. Ebbene per l'avv. Dianora de Nobili il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., cioè in mancanza di indicazione del termine da parte del Giudice in quello di tre mesi dalla comunicazione che dichiarava l'incompetenza del giudice adito, in tal caso il processo sarebbe continuato davanti al nuovo giudice. Diversamente, "Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue" La domanda, pertanto, proposta davanti al Collegio Arbitrale non è "da intendersi quale prosecuzione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, poiché quel giudizio è estinto per mancanza di riassunzione nei termini di legge. Non essendo stato riassunto il giudizio davanti agli arbitri nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, il ricorrente non avendo alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, la pretesa deve intendersi ampiamente

prescritta, poiché trascorsi oltre dieci anni dal conferimento incarico e dall'esecuzione della prestazione. Ne consegue che vista la palese prescrizione di ogni pretesa, il ricorso dovrà essere rigettato".

c) In via meramente subordinata, l'avvocato contesta poi, l'esecuzione dell'attività in quanto non risulta provato in atti il rispetto del termine utile per l'ultimazione dei lavori (art.3), termine che veniva fissato in giorni centocinquanta, con nota n.355 dell'17.10.1998, a partire da quella stessa data non risultano emessi il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, necessari ad attestare sia lo svolgimento dell'attività sia che la stessa sia stata svolta nel rispetto della lettera d'ordine (art.4) e della Delibera n.3521/1997, espressamente richiamata nella predetta lettera.

8. In data 14 ottobre 2024 tramite PEC è pervenuta la Memoria dell'avv. Nicola Alvino per il geom. Tuccio che rispecchia in linea di massima quanto già riportato nei fatti.

9. Con replica tramite PEC del 28/10/2024, l'avv. Nicola Alvino contesta in tutto quanto alle memorie dell'avv. Dianora de Nobili per la Regione Calabria le cui motivazioni si riportano in breve:

a) Nella prima parte chiarisce la corretta notifica degli atti alla Regione Calabria e la nomina dell'arbitro da parte del Tribunale del Circondario per inezia della parte resistente. Inoltre specifica che il Dipartimento competente per materia era sicuramente l'Assessore ai lavori Pubblici e non certo il Dipartimento per l'Ambiente fornendo opportuna motivazione.

b) Nella seconda parte l'avvocato chiarisce la posizione dell'avv. Dianora de Nobili la quale eccepisce l'inammissibilità per violazione dell'art.50 c.p.c. e comunque la prescrizione di ogni pretesa.

Secondo l'avvocato l'interpretazione data dalla parte avversa è completamente errata perché è vero che l'art.50 c.p.c. prevede l'estinzione del processo, ma l'art.310 definisce gli effetti dell'estinzione prevedendo al co.1 che l'estinzione del processo non estingue l'azione.

Ciò significa che l'estinzione del processo non determina il venir meno del diritto di far valere l'azione per cui la stessa domanda è riproponibile, sempre che non sia venuto meno il diritto soggettivo fatto valere con l'azione della prescrizione. L'art. 2943 c.c. co.1, continua, prevede che "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo". Tale articolo va letto in combinato con quanto disposto dall'art. 2945 c.c. " per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art.2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo" Nella fattispecie si comprende come il diritto all'azione non si sia estinto per effetto di nessuna prescrizione.

Il procedimento si è protratto per nove anni in cui, giusta lettura degli artt. 2943 e 2945 c.c. , la prescrizione dell'azione si è interrotta ergo nessuna decadenza si può ravvisare poiché non sono trascorsi oltre dieci anni e dunque i termini di prescrizione ordinaria . Né è intervenuta la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. di interessi e rivalutazioni.

c) Sostiene, inoltre che, non è vero che non vi è alcun atto idoneo a

interrompere la prescrizione in quanto in data 10/09/2021 la parte ricorrente

ha indirizzato una PEC al Dipartimento dei lavori pubblici ed al capo

gabinetto presso la Presidenza , con una diffida ad adempiere. In

conclusione afferma che il diritto del geom. Tuccio alla condanna della

Regione Calabria, non è prescritto e può essere fatto valere in sede arbitrale.

10. Il 21 febbraio 2025 il collegio arbitrale si costituisce nuovamente per

osservazione alle memorie e repliche prodotte con la possibilità per ogni

arbitro di presentare eventuale osservazione nel termine non perentorio di 15

giorni;

Le stesse osservazioni degli arbitri pervengono al Presidente del Collegio

arbitrale tramite PEC in data 26/02/2025 e in data 10/03/2025;

Il collegio arbitrale riunitosi in data 17 aprile 2025 ore 15.00 tramite virtual room

decidono all'unanimità.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, come innanzi composto, definitivamente pronunciando in

ordine alle controversie insorte tra il geom. Tuccio Mario e la Regione

Calabria, così decide:

Motivi della decisione

A parere del collegio sono emersi dei fatti incontrovertibili comprovati con

atti allegati dalla parte attrice, tali che l'istanza del geom. Tuccio non può

che essere accolta.

Di seguito le ragioni a sostegno di quanto asserito.

Sulla spettanza delle somme e sulle attività svolte.

1. Il Geom.Tuccio ha regolarmente portato a termine l'incarico a lui conferito

dalla Regione Calabria, inerente "Fornitura di servizi tecnici per il

completamento delle procedure espropriative relative alle opere previste con il Prog.11564 Acquedotto Amendolea per Bova Marina", giusta lettera d'ordine, recante protocollo 0355, del 17 ottobre 1998 versata in atti. Di tutte le attività svolte ne viene dato conto nella "Relazione inerente le attività svolte e dettagliato calcolo competenze". Per il lavoro svolto il geom. Tuccio, ha ricevuto solo il primo acconto di lire 6.400.000 comprensivo di Iva e Inarcassa, al netto della ritenuta d'acconto e della cauzione, corrispondente alla quota del 30% dell'importo stabilito. Il restante 70% (50% dell'importo stabilito, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni commissionate; il saldo pari al 20% a certificazione della regolarità del servizio) non è mai stato liquidato. La Regione a seguito delle procedure espropriative effettuate dal Geom. Tuccio ha pubblicato sul Burc del 19 luglio 2002, il decreto del 15 marzo, n. 2378, dichiarando l'avvenuta acquisizione a titolo originario delle aree occorrenti per i lavori di costruzione del progetto n.115645 " lavori dell'Acquedotto Amendolea per Bova Marina", ma non ha mai concluso i pagamenti, versando al Tuccio quanto di spettanza, avvalendosi ingiustamente di un'attività professionale regolarmente prestata. L'importo spettante ancora al Geom.Tuccio, come da fatture versate in atti è di 11.852,00 euro.

2. All'incarico principale di cui sopra rientrante nei "Servizi necessari" come da art.2 del disciplinare di gara, **segue un ulteriore e diverso incarico.** Con atto del 6 settembre 2006 con nota prot.n.3740 vengono conferite ulteriori e necessarie indicazioni per la definizione delle procedure. Tali incombeni rientrano tra quelli che il disciplinare di gara, all'art. 4 definisce "Modifiche durante lo svolgimento delle attività."

Per questi ulteriori lavori è espressamente previsto all'art.4 " Nel caso di eventuali modifiche richieste dalla committente comportino aumenti o diminuzioni delle prestazioni o necessitino di maggiore tempo per la loro esecuzione, sarà concordato tra le parti, e regolamentato per mezzo di una modifica al dispositivo di affidamento, un opportuno adattamento dell'importo e delle date di consegna". Sulla scorta delle nuove prestazioni in aumento commissionate e documentate in atti, il Geom. Tuccio emette fattura per l'importo di 8.025,59 euro. Somma anche questa mai corrisposta, nonostante l'ente regionale si sia avvalso delle attività professionali svolte dalla parte attrice.

3. La spettanza di tali somme appare dovuta, non solo perché effettivamente svolta la relativa controprestazione, ma anche perché la stazione appaltante se ne è avvalsa della stessa anche perché la *lex specialis* di gara – bando di gara, lettera d'ordine, disciplinare di gara – nel loro ordine gerarchico, con prevalenza del bando di gara letto in combinato disposto con l'art. 4 del disciplinare di gara, stabiliscono un pagamento a "misura" e cioè che il costo delle prestazioni può variare in base alle prestazioni effettivamente svolte, come è accaduto nel caso di specie.

Sul rispetto delle procedure e del contraddittorio.

1. La Parte attrice, nell'incardinare il contraddittorio ha rispettato tutte le norme di cui al D.lgs.36/2023 in materia di arbitrato, nonché le norme del c.c. laddove richiamate. Ha correttamente notificato l'atto di resistenza all'indirizzo istituzionale di controparte (capogabinettopresidenza@pecregione.calabria.it), con tutti gli avvertimenti previsti dalle norme di legge, mettendola in condizione di partecipare

attivamente al procedimento.

2. Nonostante quanto detto al punto **1**, la parte resistente non si è in alcun modo attivata neppure per la nomina del proprio arbitro di parte, sicché il Geom. Tuccio ha dovuto rivolgersi al Tribunale di Catanzaro giusta l'art. 810, c.c., affinché ne fosse nominato uno perché il presente procedimento potesse proseguire, anticipando inoltre l'importo di 3.000 euro, previsto quale deposito per il compenso arbitrale.

3. La Regione tuttavia si è costituita con notevole ritardo, senza partecipare al bonario componimento previsto dal collegio arbitrale per il giorno 27 settembre 2024, ed opportunamente comunicato alle parti, potendo solo replicare ed osservare tutto quello che ha ritenuto necessario e utile alla propria difesa.

Sull' ammissibilità dell'azione.

Il Geom. Tuccio, con procedimento presso il Tribunale di Catanzaro otteneva decreto ingiuntivo n.749/2010 che veniva notificato alla Regione Calabria in data 7/09/2010. Seguiva opposizione al decreto, da parte dell'ente regionale, nella causa 3692/2010. La causa si chiudeva con sentenza n.1599, del 09/09/2019, con cui il giudice ordinario adito dichiarava la propria incompetenza a favore del collegio arbitrale giusta clausola compromissoria di cui all'art.18 del disciplinare di gara.

Il procedimento è stato instaurato presso la Camera arbitrale, in data 21.11.2022, con protocollo n.103761, dunque circa tre anni dopo la sentenza su citata. Il diritto soggettivo del Geom. Tuccio, di far valere i suoi diritti in tale sede dunque non è decaduto, perché è la legge ad essere chiara in

proposito. Dopo la remissione del giudice ordinario al collegio arbitrale, il Tuccio non ha riassunto la causa entro tre mesi dalla pronuncia, giusta l'art.50 c.p.c., questo ha comportato l'estinzione del processo: ciò significa che viene sanzionata l'inattività delle parti, al fine di evitare lungaggini giudiziarie, fonte di inutile spreco di tempo. **L'estinzione del processo però è cosa diversa dall'estinzione dell'azione.** L'art.50 è chiarissimo in merito: l'estinzione del processo non estingue l'azione. Questo significa che l'attore può riproporre l'azione, introducendo un nuovo procedimento per vedere riconosciuti i suoi diritti a condizione che non sia venuto meno il diritto soggettivo per prescrizione.

Nel caso *de qua*, la prescrizione non è affatto intervenuta e il Tuccio può far valere il suo diritto in tale sede, perché la prescrizione del diritto per cui è causa è decennale.

Il procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, di cui al punto si è protrato per nove anni: dal 2010 anno di iscrizione del procedimento, fino al 2019 anno di emissione della sentenza. Durante tutto questo periodo la prescrizione si è interrotta. L'art. 2943, c.1, c.c., statuisce chiaramente che, "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo". Dunque l'atto del 2010 con il quale si è iniziato il procedimento dinanzi al Tribunale di Catanzaro ha interrotto la prescrizione del diritto del Geom. Tuccio a far valere il suo diritto. Tale periodo interruttivo si è protrato per nove anni fino all'emissione della sentenza n.1599 del 2019. Da questo momento, finito il giudizio è iniziato un nuovo periodo di prescrizione: dunque dal 2019 fino al 2022 anno in cui si è iscritto il procedimento presso Codesta Camera

arbitrale, sono passati solo 3 anni. L'art. 2945, c.c., chiarisce eloquentemente che, "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo." Dato tutto l'*excursus* sopra fatto è incontrovertibile l'ammissibilità dell'azione, sia per far valere il suo diritto ad esigere le somme in narrativa riportate e sia il diritto a far valere gli interessi e rivalutazioni giusta l'art. 2948, c.c., che hanno prescrizione quinquennale.

Per tutto quanto sopra esposto e argomentato in fatto e in diritto, questo Collegio conclude nel senso che la pretesa avanzata da parte attrice è fondata in fatto e in diritto e pertanto va totalmente accolta, con interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Il presente lodo, redatto in triplice originale (uno per ciascuna delle parti oltre l'originale per il fascicolo d'ufficio), è deliberato all'unanimità da tutti gli Arbitri riuniti in conferenza personale telematica del 17 aprile 2025.

Avv. Vincenzo Ammendolia, Arbitro dott. Dott.Gabriele Muzzi, Arbitro

arch. Domenico Marmorino, Presidente